



Il Conservatore del Registro Imprese

## UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

**Oggetto: Regolarizzazione dei domicili digitali /indirizzi di posta elettronica certificata delle società di capitali e di persone.**

VISTO l'art. 16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/01/2009, n. 2, così come modificato dall'art. 37 del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in L. 11/09/2020, n. 120, che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel registro delle imprese;

VISTO l'art. 16, comma 6-bis, 2° periodo, del citato D.L. 185/2008, ai sensi del quale *"...Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6 [imprese costituite in forma societaria], che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"*;

VISTO, inoltre, l'art. 16, comma 6-ter del D.L. 185/2008 in base al quale *"il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile."*;

VISTO il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese", approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 17 del 20 dicembre 2022 (di seguito Regolamento);

VISTA la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 27/04/2015, emanata di concerto con il Ministro della Giustizia, recante *"Direttiva avente ad oggetto indicazioni per l'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico elenco denominato «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»"*;

VISTA la determinazione del Conservatore n. 20 dell'1 aprile 2026, pubblicata all'albo camerale dal 1° aprile al 15 maggio 2026, con la quale il Conservatore ha invitato le società di capitali e di persone, di cui agli elenchi ad essa allegati, a regolarizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata/domicilio digitale ovvero a comunicare un nuovo e valido domicilio digitale entro il 15 maggio 2026, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008, così come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020;

VISTO l'art. 8 della Legge 07/08/1990, n. 241 che stabilisce che: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

#### Il Conservatore del Registro Imprese

VISTO l'art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

CONSIDERATO che, essendo scaduto il termine del 15 maggio 2026 sopra ricordato, è necessario procedere all'iscrizione della cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata/domicili digitali irregolari delle società di persone e di capitali (allegati 1 e 2) che non abbiano provveduto alla loro regolarizzazione e alla consequenziale attribuzione ed iscrizione di un nuovo e valido domicilio digitale, con contestuale irrogazione della prevista sanzione;

CONSIDERATO che è inoltre necessario assegnare un nuovo domicilio digitale, con contestuale irrogazione della prevista sanzione, alle società di persone e di capitali (allegati 3 e 4) che risultano essere ancora prive del suddetto domicilio digitale;

VISTO l'art. 3 lettera g) del Regolamento camerale sopra citato in cui viene evidenziata la fase del procedimento relativa alla *"definizione dell'elenco finale delle società destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale..."*;

VISTO altresì l'art. 5 del Regolamento camerale sopra citato, ai sensi del quale il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):

- a) con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese;
- b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunichi il proprio domicilio digitale ai sensi del comma 4 dell'art. 4;

entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento;

RAVVISATA la necessità di escludere dagli elenchi finali delle società destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, oltre alle società che hanno provveduto a comunicare il proprio domicilio digitale, anche quelle che si sono cancellate dal registro delle imprese;

VISTI gli elenchi delle società di persone e di capitali (allegati 1 e 2), per le quali permane l'irregolarità dell'indirizzo PEC/domicilio digitale rilevata in fase di avvio del procedimento;

VISTI gli elenchi delle società di persone e di capitali prive di domicilio digitale (allegati 3 e 4), che ad oggi non hanno ancora provveduto all'iscrizione di un domicilio digitale nel Registro Imprese;

RITENUTO che il presente provvedimento possa essere portato a conoscenza dei destinatari, come previsto dal Regolamento camerale sopra ricordato, mediante pubblicazione per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione "Notizie";

Per questi motivi  
dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina

1. di disporre l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese degli indirizzi di posta elettronica certificata/domicili digitali non corretti, inesistenti o revocati delle società di persone e di capitali di cui agli allegati 1 e 2 alla presente determinazione, della quale costituiscono parte integrante;
2. di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle società di persone e di capitali di cui agli elenchi

#### Il Conservatore del Registro Imprese

- 1, 2, 3 e 4 allegati alla presente determinazione, della quale costituiscono parte integrante;
3. di iscrivere d'ufficio nel Registro Imprese i domicili digitali assegnati alle società di persone e di capitali di cui al punto precedente, in conformità a quanto illustrato nel presente provvedimento;
4. di emettere e notificare, contestualmente alle operazioni tecniche di cui ai punti 2 e 3, presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni società all'indirizzo [impresa.italia.it](http://impresa.italia.it), i corrispondenti verbali di accertamento sanzionatori, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate nella premessa del presente provvedimento;
5. che l'assegnazione del domicilio digitale e la contestuale emissione e notificazione del verbale di accertamento sanzionatorio non abbia corso nei confronti delle società che, nelle more, abbiano regolarizzato la loro iscrizione anagrafica comunicando il proprio domicilio digitale;
6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione "Notizie" e che rimanga pubblicato fino al 23 giugno 2026.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.L. n. 76/2020, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Vercelli, entro quindici giorni, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente atto all'Albo camerale online della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

IL CONSERVATORE  
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)